

RG VG N. 5829/2020

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
ORDINANZA A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA

Il Tribunale

riunito in camera di consiglio in persona di:

dott. Elena Riva Crugnola Presidente

dott. Amina Simonetti Giudice rel

dott. Daniela Marconi Giudice

viste le note scritte tempestivamente depositate da tutte le difese a seguito del provvedimento 16.11.2020 disponente la sostituzione dell'udienza collegiale del 17.12.2020 con trattazione scritta; rilevato che in tali note:

- Parte ricorrente chiede preliminarmente un rinvio del procedimento per acquisire il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 10.12.2020 e verificare se sono intervenute le dimissioni dei consiglieri e nel caso in cui le dimissioni non siano state rese per l'accoglimento del ricorso nelle sue conclusioni principali e subordinate;
- Parte resistente dà atto che quanto richiesto dal Tribunale con decreto 24 settembre 2020 circa le rettifiche della pubblicazione al Registro delle Imprese del bilancio 2019 è stato tempestivamente eseguito e conclude per il rigetto del ricorso;
- La società in persona dell'avv. curatore speciale ex art 78 co 2 cpc ha concluso per il rigetto del ricorso ex art 2409 cc avendo gli amministratori in carica ottemperato a quanto richiesto con il provvedimento di settembre 2020,

Pronuncia il seguente

DECRETO

Visto il decreto del 24 settembre 2020 che si riporta:

” *con ricorso depositato il 19 giugno 2020 ha chiesto, quale socia con una partecipazione del 16% del capitale sociale di l'immediata revoca degli amministratori e la revoca, qualora ritenuto opportuno, anche degli altri due componenti del Consiglio di Amministrazione della società, in subordine ha chiesto l'immediata sospensione cautelare degli amministratori dall'esercizio di ogni loro funzione e la convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno revoca degli amministratori e delibera di azione di responsabilità nei loro confronti.*

La ricorrente ha allegato a sostegno del ricorso quali gravi irregolarità gestionali i seguenti fatti:

- Pagamento dei compensi per l'incarico di amministratori nell'esercizio 2019 in difetto di delibera assembleare,*
- Violazione del diritto di accesso alla documentazione sociale,*
- Invalidità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio e 11 giugno 2020 in quanto non sarebbe stata avvistata l'amministratrice*



Con nota depositata prima della udienza la difesa della ricorrente ha aggiunto una ulteriore contestazione avente ad oggetto il deposito al Registro delle imprese del bilancio di esercizio 2019 senza la specificazione che alla assemblea del 24 luglio 2020 convocata per la sua approvazione non si era raggiunta la maggioranza statutaria del 75% necessaria per l'approvazione avendo i soci _____ con una percentuale del 52% votato per l'approvazione e i soci _____ con una percentuale del 48% espresso il rifiuto sulla proposta.

_____ è costituito e si è rimesso alle decisioni del Tribunale.

Gli amministratori _____ si sono costituiti e hanno contestato gli addebiti posti a sostegno del ricorso con allegazioni e argomenti esposti in memoria di costituzione che si intendono qui richiamati.

La società _____ si è costituita in proprio in persona del curatore speciale _____ nominato ex art 78 comma 2 cpc, e ha concluso per l'emissione di un provvedimento provvisorio di nomina di un ausiliario al fine di verificare la regolarità i) della contabilità di _____ ii) delle delibere assembleari di attribuzione dei compensi degli amministratori per gli esercizi sociali dal 2015 al 2018 e valutare, in esito a tali accertamenti, l'eventuale adozione di un provvedimento di revoca dell'organo amministrativo e nomina di un Amministratore Giudiziario.

La socia e amministratrice _____ non si è costituita ma ha partecipato alla udienza in persona di un procuratore speciale che ha anticipato che _____ intende presentare le dimissioni dalla carica.

Dagli atti, dai documenti del procedimento, dalle informazioni assunte dal Curatore speciale della società e da quanto riferito in udienza dal sig. _____ circa le convocazioni orali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di amministrazione con la frequente omessa verifica del formale possesso da parte del legale rappresentante dell'amministratore _____ srl, il sig. _____ padre delle socie _____, delle deleghe

delle figlie vuoi come socie per le assemblee, vuoi come componenti dell'organo gestorio per le riunioni del CdA, può dirsi accertata una prassi gestoria disordinata ed irregolare da parte dell'organo amministrativo di _____ quanto all'osservanza delle regole che attengono alla corretta convocazione delle assemblee dei soci e del consiglio di amministrazione, alla iscrizione delle delibere nei libri sociali, violazioni di legge e di statuto alle quali per altro nessun socio o amministratore risulta abbia mai reagito.

Si tratta di condotte illegittime, da ricondurre soprattutto alla scarsa professionalità tecnica degli amministratori, rispetto alle quali sussistono i rimedi tipici dell'impugnazione, violazioni procedurali che però in concreto non risulta abbiano comportato danni al patrimonio sociale o grave pregiudizio all'attività sociale.

Tali violazioni che, comunque, non potranno perdurare nel prosieguo della attività dell'organo amministrativo della società, non rilevano nel procedimento in considerazione della natura residuale dell'eccezionale strumento di cui all'art 2049 c.c. e della predisposizione nell'ordinamento di strumenti di reazione tipici all'invalidità delle delibere che, lo si ribadisce, non sono mai stati attivati dai _____ entrati nella compagine sociale e nell'organo amministrativo fin dall'anno 2015.

La generale caratterizzazione di irregolarità nell'attività di convocazione delle assemblee e delle riunioni del Consiglio di amministrazione in sé non è sufficiente per ritenere provato che l'assemblea del 5 febbraio 2019, nel corso della quale i soci avrebbero deliberato il compenso per gli amministratori da questi ormai già percepito e oggetto di contestazione da parte di _____, non si sarebbe mai tenuta, piuttosto che si tenne ancorché viziata da irregolare convocazione e irregolare iscrizione a libro soci.

L'accertamento della denuncia richiederebbe una più intensa attività istruttoria e il dubbio su di essa, ovvero sulla prospettazione che nessuna assemblea si sia tenuta trae fondamento

✓ dall'esistenza del c.d "brogliaccio" del verbale di assemblea 5.2.2019 trasmesso dagli amministratori resistenti al legale della ricorrente prima del procedimento,



✓ dal fatto che si tratta di compensi comparabili a quelli percepiti nei precedenti anni dagli amministratori tra cui, anche per il 2019, _____, amministratore espressione del gruppo dei soci _____ sui quali la componente societaria facente capo alla famiglia _____ mai ha avuto alcunché da rilevare se non nell'attuale contesto che ha portato alla presentazione del ricorso ex art 2409 c.c. in concomitanza con la richiesta di restituzione del finanziamento soci erogato da _____ (doc. 7 resistenti), circostanze tutte che sarebbero compatibili anche con le deduzioni dei resistenti per i quali alla base del pagamento dei compensi all'organo amministrativo vi è stata una effettiva volontà di tutti i soci.

La contestazione avente ad oggetto la violazione del diritto di accesso e controllo spettante alla socia _____ risulta superata dall'invio il 4 giugno 2020 del verbale 5.02.19 (doc. 22 ricorrente) e dalla trasmissione in data 28 maggio 2020 _____ della bozza di bilancio 2019.

Ciò che invece si è accertato anche all'esito dell'udienza è che gli amministratori di _____ hanno presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese la determina assunta dai soci sul bilancio 2019, senza che siano giunti alla sua approvazione con le maggioranze di statuto (75%), seguendo però la procedura relativa ai bilanci approvati e non secondo quella relativa ai bilanci non approvati.

Si tratta di condotta che pur collocandosi nell'attuale contesto di conflittualità tra i soci che ha ostacolato l'approvazione del bilancio 2019 risulta grave atteso che l'errata forma di pubblicazione del bilancio al Registro delle Imprese è idonea a creare la convinzione nei terzi che si tratti di bilancio approvato. Tale grave irregolarità deve essere assolutamente e senza indugio eliminata rettificando la pubblicazione al Registro delle Imprese della bozza di bilancio 2019 attraverso la procedura della pubblicazione del bilancio non approvato e la chiara indicazione al Registro delle Imprese che quanto pubblicato il bilancio 2019 della società non approvato dai soci.

Rientra nel potere del Tribunale investito della denuncia ex art. 2409 cod. civ. di adottare, in funzione della decisione finale e comunque del superamento delle irregolarità riscontrate, i più opportuni provvedimenti anche provvisori (art. 2409 co. 4° c.c.); a tal fine pare opportuno assegnare agli amministratori convenuti un congruo termine nel quale essi possano attivarsi senza indugio per rettificare la pubblicazione al Registro delle Imprese del bilancio 2019 nel senso sopra indicato, con rinvio del procedimento per la discussione finale.

P.Q.M.

visti l'art.2409 comma 4 cc e l'art.741 comma 2 cpc, rettificare la pubblicazione al Registro delle Imprese del Bilancio 2019 ai sensi e per gli effetti di cui in parte **1. assegna termine** ai consiglieri di amministrazione resistenti fino al 16.11.2020 perché si attivino per motiva”;

considerato, dunque, che gli addebiti mossi da _____ in ricorso agli amministratori resistenti sono già stati presi in considerazione e ritenuti per difetto del requisito dell'attualità, della gravità e della capacità lesiva per la società tali da non giustificare l'intervento del Tribunale ex art 2409 cc con la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziale;

considerato che l'irregolarità gestoria rilevata, attuale e grave, relativa alla pubblicazione al registro delle Imprese del Bilancio 2019 non approvato, è stata sanata;

ritenuto che ogni ulteriore questione che divide i due gruppi di soci potrà trovare soluzione con gli strumenti endosocietari come pare che si stia verificando attraverso la convocazione a gennaio 2021 di una assemblea per deliberare la sostituzione degli amministratori;

rilevato che anche i nuovi documenti tardivamente introdotti dalla difesa della ricorrente con il deposito di ulteriori note di trattazione scritta¹ non rappresentano fatti tali, sostanzialmente le

¹ Si tratta di note di trattazione scritta depositate il 16.12.2020 alle ore 19:41, oltre l'orario di chiusura della cancelleria e oltre il termine di legge posto con il decreto del 16.11.2020 per lo scambio delle note scritte di udienza (termine del 11.12.2020)



dimissioni dei consiglieri _____, da spostare i termini di questa decisione o da giustificare un rinvio della decisione, tanto più che è prossima la sostituzione degli amministratori, essendo già stata convocata la assemblea della società come sopra detto;

ritenuto pertanto che il ricorso ex art 2409 cc vada rigettato;

ritenuto quanto alle spese che sussistono giustificati motivi per la loro compensazione posto che, da un lato, il ricorso ha avuto ad oggetto la denuncia di fatti ritenuti non integranti i presupposti richiesti per procedere ex art 2409 cc, dall'altro, che nel corso del procedimento la denuncia si è arricchita della vicenda, grave, della pubblicazione al registro delle imprese del bilancio 2019, vicenda ad oggi completamente sanata;

rilevato che alla compensazione delle spese consegue che il compenso del curatore speciale starà a carico della società nel cui interesse ha svolto l'incarico conferito e la difesa processuale,

P.Q.M.

RIGETTA il ricorso.

Spese compensate tra tutte le parti.

Milano, 17 dicembre 2020

Il Presidente

Elena Riva Crugnola

Si comunici.

